

Sent. n. 53/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. n. 79776/pensioni civili
del registro di Segreteria,

TRA

Il Sig. XX (C.F.

omissis), nato a n.d. il n.d e residente in

omissis (omissis), in Via omissis, n. omissis, rappresentato

e difeso dall'avv. Gabriele Gatti (C.F.

GTTGRL59E09H501P), ed elettivamente domiciliato, in

virtù di delega su foglio separato e telematicamente

unito al ricorso, presso il suo studio sito in Roma,

Via Fornovo, n. 3, che dichiara di voler ricevere le

comunicazioni di segreteria all'indirizzo p.e.c.

gabriele.gatti@oav.legalmail.it o al n. fax

06/3215420;

ricorrente -

CONTRO

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
(C.F. 80078750587), con sede legale in Roma, via Ciro
il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dall'avv. Flavia Incletolli (C.F.
NCLFLV62T42H501M; pec:
avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it) ed
elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare
Beccaria n. 29, fax 06/94527716, giusta procura
generale alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto
Fantini in Fiumicino, Repertorio 37590, Raccolta n.
7131 del 23/1/2023;

- resistente -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi all'udienza del 24 gennaio 2025, celebrata con
l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola
Venanzini, l'Avv. Gabriele Gatti per la parte
ricorrente e l'Avv. Filippo Mangiapane per
l'I.N.P.S., come da verbale;

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 16 novembre 2022
il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il

proprio diritto per il riconoscimento dei benefici,
di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 149 del 1997, di un
ulteriore aumento dell'età convenzionale ai fini del
coefficiente di trasformazione pari a due anni, tre
mesi e venti giorni, con condanna dell'I.N.P.S. al
pagamento delle differenze a far data dal
collocamento in quiescenza e dei relativi arretrati,
oltre interessi e rivalutazione di legge, con ogni
conseguenza in ordine alle spese.

2. Con la memoria di costituzione l'I.N.P.S. ha
chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

3. Le udienze, fissate rispettivamente per il
13.12.2023 e per il 15.1.2025, venivano rinviate
d'ufficio per ragioni organizzative.

4. Con note di udienza depositate in data
4.12.2023, l'I.N.P.S. comunicava di avere riliquidato
la pensione, riconoscendo i benefici di cui all'art.
1 del d.lgs. n. 149 del 1997 domandati dal ricorrente,
con pagamento sulla rata di febbraio 2024, chiedendo
di dichiarare la cessazione della materia del
contendere.

5. All'udienza odierna parte ricorrente, dando atto
dell'avvenuto integrale pagamento, ha aderito alla
richiesta di cessazione della materia del contendere,

richiedendo la condanna di controparte alle spese, mentre, l'I.N.P.S. ha insistito per la compensazione delle spese.

DIRITTO

1. Preso atto della concorde richiesta avanzata in tal senso dalle parti, sulla base del riconosciuto integrale il completo pagamento delle somme dovute dall'I.N.P.S., in esito al deposito del ricalcolo della pensione per cui a causa e della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprensivo di accessori di legge, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa.

Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art.

167, comma 4, c.g.c..

2. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez.

3^a, 16.2.2023, n. 4951 -, si dispone, ai sensi

dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle
spese del giudizio.

3. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art.

31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio
pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica
definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del
contendere;
- compensa le spese legali;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24
gennaio 2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.01.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA